



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

## ORDINANZA N. 121 DEL 25/11/2024

Oggetto: ORDINANZA DI INTRODUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUZZARA, SULLA S.P. 62R (VIA IOTTI) DALL'INTERSEZIONE CON VIA TOMBA E FINO ALLA FINE DEL TRATTO DI COMPETENZA e SULLA VIA TOMBA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IOTTI E VIA PARRI, CON DECORRENZA DAL GIORNO 26/11/2024

### **Il Responsabile Servizio uso e assetto del territorio**

VISTO l'introduzione da parte della Provincia di Reggio Emilia del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t sulla strada provinciale n.2 "Tagliata-ReggioIo-Conf.MN", nel tratto compreso **tra la rotatoria all'intersezione con la SP62R "della Cisa" e la rotatoria all'intersezione con la SP 62Rvar "Cispadana"** in quanto la stessa presenta una sede stradale stretta con banchina non transitabile, priva di protezioni laterali oltre alla presenza di numerosi accessi carrai;

CONSIDERATO che l'introduzione di tale divieto ha comportato un'intensificazione consistente del transito dei mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t nel territorio del comune di Luzzara, sulla S.P. 62R (via Iotti) dall'intersezione con via Tomba e fino alla fine del tratto di competenza e sulla via Tomba nel tratto compreso fra via Iotti e via Parri;

ATTESO che la SP62R corre sulla sommità dell'argine Maestro e che tale argine è considerata la maggior difesa idrica nei momenti di criticità durante le piene del fiume Po e tale importante caratteristica della strada, unitamente alle attuali condizioni del piano viabile, determinano una evidente difficoltà al transito dei mezzi pesanti, che quindi, si ripercuote in termini di sicurezza sulla viabilità ordinaria;

ATTESO che il tratto di via Tomba (strada comunale) oggetto della presente possiede caratteristiche simili a quelle evidenziate dalla Provincia relativamente alla SP2 quali sede stradale stretta con banchina non transitabile, priva di protezioni laterali oltre alla presenza di numerosi accessi carrai e che la stessa è transitata giornalmente da coloro che si recano al lavoro nella zona industriale, denominata "Bacchiellino", anche con veicoli considerati "utenza debole" dal CdS;

VISTO che la rete viaria circostante, rappresentata dalla SP62Rvar "Cispadana", costituisce per i mezzi pesanti un più idoneo e sicuro collegamento verso il confine con la provincia di Mantova nonché verso i comuni serviti dalla "Cispadana" stessa;

VISTO che tale S.P. 62R var "Cispadana" serve pienamente la zona industriale di Luzzara e Via Tomba e Via Iotti servirebbero solo come collegamento con altri tessuti comunali;

Per quanto su esposto, al fine di garantire una maggior sicurezza della circolazione, si ritiene necessario introdurre il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, a termine dell'art. 6, comma 4 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, con decorrenza a tempo indeterminato.

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;



# COMUNE DI LUZZARA

*Provincia di Reggio Emilia*

VISTA la richiesta prot. 6325 del 13/05/2024, dove si richiedeva l'emissione di ordinanza di divieto al traffico pesante in direzione Luzzara;

VISTO che sono decorsi 30 giorni dalla data della suddetta richiesta;

## ORDINA

**l'introduzione del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel territorio del comune di Luzzara, sulla s.p. 62R (via Iotti) dall'intersezione con via Tomba e fino alla fine del tratto di competenza e sulla via Tomba nel tratto compreso fra via Iotti e via Parri, con decorrenza dal giorno 26/11/2024, per i motivi citati in premessa e a tempo indeterminato.**

L'ordinanza di cui sopra sostituisce e integra l'Ordinanza n. 84 del 07/11/2023.

L'ordinanza di cui sopra sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei segnali stradali previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R.16.12.1995 n.495) ed è fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari ed agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

## DISPONE

Altresì che copia dell'ordinanza in parola sia trasmessa: al Comando Stazione Carabinieri di Luzzara, al Comando Stazione Carabinieri di Guastalla, ai Comuni confinanti, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comando di Polizia Locale dell'Unione Bassa Reggiana ed alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio comunale.

Le disposizioni contenute in tale ordinanza non si applichino ai veicoli delle Forze di Polizia, Forze Armate, Croce Rossa, Protezione Civile, veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza e/o pubblico soccorso, mezzi del Comune di Luzzara e ai mezzi addetti alla raccolta rifiuti.

Le disposizioni contenute in tale ordinanza non si applichino ai mezzi in transito oggetto del divieto diretti alle attività produttive site nelle zone di divieto in territorio comunale di Luzzara per attività di carico e scarico.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1304, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, dalla pubblicazione.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

Luzzara, li 25/11/2024

La Responsabile  
LANZONI CHIARA / InfoCamere S.C.p.A.